

dossier

XIX Legislatura

Ottobre 2025

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali

Atto del Governo n. 301



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 282



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 377

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (<i>Modifiche agli allegati III e IV al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26</i>)	1
Articolo 2 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	2
Articolo 3 (<i>Disposizioni finali</i>)	2

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	301	
Titolo breve:	Requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali	
Riferimento normativo:	Articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
Commissione competente:	Senato	Camera
		<i>Assegnazione primaria:</i> XII Affari Sociali
	10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) <i>in sede consultiva</i>	<i>Deliberazione di rilievi:</i> V Bilancio e Tesoro
	4^a (Politiche dell'Unione europea) e 5^a (Bilancio) <i>in sede osservazioni</i>	<i>Esame per i profili di compatibilità normativa UE:</i> XIV Politiche dell'Unione Europea

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto dal Ministero della salute in attuazione della direttiva (UE) 2024/1262, che modifica gli allegati III e IV della direttiva 2010/63/UE, con l'obiettivo di aggiornare e migliorare i requisiti tecnici relativi alla cura, all'alloggiamento e alla soppressione degli animali utilizzati nella ricerca scientifica.

Il recepimento si inserisce nell'ambito degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e trova fondamento giuridico nella legge n. 91 del 2025, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024" e, in particolare, nell'articolo 1, comma 1, Allegato A, n. 12).

Articolo 1

(Modifiche agli allegati III e IV al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26)

Il comma 1 prevede la sostituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, degli allegati III e IV al decreto legislativo n. 26 del 2014 (recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici") con gli allegati III e IV di cui all'allegato A al presente decreto (recanti aggiornamenti di specifici parametri per l'alloggiamento, il trattamento e la soppressione di specie animali in ambito sperimentale, integrando contenuti meramente esecutivi, con definizione di requisiti minimi operativi).

Come chiarito dalla **Rel. III**, l'allegato III introduce nuove prescrizioni in materia di:

- gestione del rumore e delle vibrazioni per gli animali acquatici;
- predisposizione di piani di emergenza in caso di guasti o assenza di elementi essenziali per il benessere degli animali;
- requisiti minimi per l'alloggiamento di storni, passeri domestici e cinciallegre;
- parametri specifici per la qualità dell'acqua, la temperatura, l'illuminazione, l'alimentazione e la manipolazione dei pesci zebra;

- condizioni di mantenimento dei cefalopodi, con particolare attenzione a stimoli sensoriali, esigenze comportamentali e modalità di manipolazione.

L'allegato IV aggiorna i metodi di soppressione consentiti, inserendo una specifica tecnica per l'eutanasia dei pesci zebra tramite ipotermia controllata, basata su parametri di temperatura, durata e modalità di esposizione.

Articolo 2 **(Clausola di invarianza finanziaria)**

Il comma 1 impone che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3 **(Disposizioni finali)**

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 4 dicembre 2026.

La RT ribadisce che il provvedimento, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 91 del 2025, recepisce nel nostro ordinamento i dettami della direttiva (UE) 2024/1262. Tale direttiva, di carattere eminentemente tecnico, si inserisce nell'ambito del quadro normativo europeo già delineato dalla direttiva 2010/63/UE, recepita nell'ordinamento interno mediante il decreto legislativo n. 26 del 2014, recante norme in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

In particolare, la direttiva (UE) 2024/1262 si limita a modificare gli allegati tecnici III e IV della direttiva 2010/63/UE, introducendo requisiti aggiornati per l'alloggiamento, la cura, la gestione ambientale e la soppressione di determinate specie animali, nello specifico i pesci zebra (*Danio rerio*), i cefalopodi e gli uccelli passeriformi, categorie precedentemente non coperte da standard tecnici armonizzati a livello europeo.

Dal punto di vista finanziario, lo schema di decreto legislativo in argomento non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Le disposizioni introdotte, infatti, hanno natura tecnico-regolamentare, limitandosi a prevedere - nei confronti di istituti di ricerca, laboratori pubblici e privati - adeguamenti strutturali e gestionali ai quali le suddette amministrazioni faranno fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche in funzione della finestra temporale di adeguamento di oltre 12 mesi, la quale consente una pianificazione graduale degli investimenti.

Inoltre non comportano l'attivazione di nuovi procedimenti amministrativi ovvero l'attribuzione di nuove competenze o funzioni agli istituti competenti in materia.

La RT evidenzia, altresì, che l'adeguamento degli apparati pubblici preposti alla vigilanza e al controllo – quali, in particolare, il Ministero della salute e le Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti per territorio – non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le attività connesse alla revisione e all'aggiornamento dei

protocolli di ispezione, alla predisposizione di eventuali linee guida interpretative e alla diffusione di documentazione operativa rientrano pienamente nell'ambito delle ordinarie attribuzioni istituzionali già conferite a tali enti.

Tali attività potranno, pertanto, essere svolte mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza necessità di ulteriori stanziamenti o incrementi di spesa.

Dal provvedimento in esame, dunque, - conclude la RT - non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, premesso che le nuove prescrizioni indicate dalla Rel. Ill., pur correttamente illustrate e rinvenibili nei 2 nuovi allegati, non esauriscono l'insieme delle nuove prescrizioni - atteso che ulteriori obblighi sono stati aggiunti in relazione ai pesci come gruppo parafiletico (per quanto attiene alla fornitura e alla qualità dell'acqua, all'ossigeno, ai composti azotati, all'anidride carbonica, al PH e alla salinità della stessa, all'alimentazione e alla manipolazione, anche se, viceversa, sono stati ridotti gli adempimenti attinenti al rumore) - si osserva che tutte le nuove prescrizioni, aggiunte a quelle già esistenti o inserite *ex novo* per alcune categorie di animali, potrebbero richiedere non soltanto adeguamenti gestionali, che appaiono comunque di contenuta entità, ma anche un adeguamento infrastrutturale e/o l'acquisizione di materiali, in ordine ai cui profili finanziari andrebbero forniti maggiori chiarimenti, fornendo stime sui possibili maggiori costi e sugli istituti di ricerca e laboratori pubblici che saranno coinvolti negli adeguamenti e indicando le risorse disponibili nei loro bilanci eventualmente rimodulabili.

Nulla da osservare sulle attività di vigilanza e controllo, ritenendosi persuasive le argomentazioni proposte dalla RT.